



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/09/2018

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis e ter del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007, così come modificati dall'art. 46 del D.L. 112/2008 e dalla relativa legge di conversione n. 133/2008 nonché dal DPR 168/2010.

ART. 2 - FINALITA'

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, nonché per garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza della Società.

ART. 3 - DEFINIZIONI

3.1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con la Società conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione.

3.2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dalla Società per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Società, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte della Società;
- c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
- d) per incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso la Società. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata e non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta, altresì, la possibilità di rappresentare la Società e di agire in nome e per conto della stessa, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione della Società né instaura con questa alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.

4.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:

- a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
- b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio: gli incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi propri della Società);
- c) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la prestazione di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- d) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili);
- e) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio della Società;
- f) le convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti
- g) per l'affidamento di incarichi il cui importo è inferiore a € quarantamila/00..

ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

6.1. I Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze della Società e deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b) preliminare accertamento dell'assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nella Società
- c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6.2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto, disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il "vecchio" ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).

6.3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario sempre che la Società individui, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione della professionalità di cui necessita, fermo restando l'obbligo di accertare la maturata esperienza nel settore.

6.4. si prescinde, altresì, dalla valutazione dei requisiti di cui al comma 2 qualora il professionista rientri in un apposito elenco, predisposto dalla Società, contenente nominativi di collaboratori che in passato hanno svolto incarichi di collaborazione autonoma riportando buone valutazioni.

6.5. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e di non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
- d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7 - PROCEDURE

7.1. L'avviso/lettera invito per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto e/o attività richieste con la prestazione nonché le modalità di prestazione;
- b) requisiti richiesti;
- c) criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale oltre all'eventuale colloquio e/o offerta economica);
- d) termine e modalità di presentazione delle domande (mai inferiore a gg. 7 per la procedura negoziata e a gg. 15 per l'avviso di selezione);
- e) eventuale valore economico di riferimento della prestazione;

7.2. La selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente delegato dalla Società o da una commissione composta da tre membri nominati dal dirigente medesimo su delega della Società.

7.3. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:

- a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
- d) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
- e) esito dell'eventuale colloquio.

7.4. Per gli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa si procede mediante l'affissione di un avviso di selezione avente i medesimi contenuti di cui al comma 3, da pubblicarsi sul sito Internet della Società per almeno 5 giorni consecutivi. Alla scadenza della pubblicazione vengono esaminati i curricula dalla commissione di cui al precedente comma.

ART. 8 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

8.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando la Società dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla

natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

8.2. In caso di conferimento diretto di incarichi, la società può attingere ai nominativi riportati in un elenco, predisposto dalla stessa Società, contenente i nominativi di collaboratori che in passato hanno svolto incarichi di collaborazione autonoma riportando buone valutazioni.

8.3. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni:

- a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) conferimento di attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, nonché prestazioni artigianali (non di serie), strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l'iscrizione in ordini o albi a norma dell'art. 6, comma 3 del presente Regolamento;
- c) conferimento di incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;
- d) conferimento di incarichi a legali esterni, prodromici ad un'eventuale costituzione in giudizio o all'esame di materie complesse e strettamente connesse con l'alta qualificazione, lo status e il prestigio del professionista stesso (professore ordinario dell'Università, magistrato), anche sotto forma di pareri professionali e interpretazioni.

ART. 9 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

9.1. Il dirigente della Società formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.

9.2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione professionale;
- c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
- g) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto.

9.3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra la Società e il professionista scelto.

9.4. Il dirigente competente, all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

9.5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.

9.6. Il dirigente competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

9.7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

9.8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 10 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

10.1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

10.2. E' ammessa la proroga del contratto se prevista nell'avviso di selezione o procedura negoziata.

10.3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.